

**Ordinanza della SEFRI  
sulla formazione professionale di base  
Selvicoltrice/Selvicoltore con  
attestato federale di capacità (AFC)**

del 1° dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2018)

---

**19102**

**Selvicoltrice AFC/Selvicoltore AFC  
Forstwartin EFZ/Forstwart EFZ  
Forestière-bûcheronne CFC/Forestier-bûcheron CFC**

---

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale;  
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione  
professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>3</sup> sulla protezione  
dei giovani lavoratori (OLL 5),

*ordina:*<sup>4</sup>

## **Sezione 1: Oggetto e durata**

**Art. 1** Denominazione e profilo professionale

<sup>1</sup> La denominazione professionale è selvicoltrice AFC/selvicoltore AFC.

<sup>2</sup> I selvicoltori attendono a lavori specifici nel bosco e negli ecosistemi limitrofi. Il loro profilo professionale implica in particolare i seguenti comportamenti e attività:

- a. adempimento di compiti e risoluzione di problemi nella raccolta del legname, nella rinnovazione e cura del bosco, di bordi di bosco, siepi e altri biotopi, nel campo della protezione del bosco, delle costruzioni forestali e dell'ingegneria naturalistica;
- b. rispetto nel lavoro a contatto con la natura e utilizzo in modo professionale e autonomo delle tecniche e degli strumenti di lavoro appropriati;
- c. forte consapevolezza dell'importanza della sicurezza, capacità di lavorare in gruppo e comunicativa.

RU **2006** 5687

<sup>1</sup> RS **412.10**

<sup>2</sup> RS **412.101**

<sup>3</sup> RS **822.115**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I 25 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7331).

**Art. 2** Durata, ammissione e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura tre anni.

<sup>2</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

<sup>3</sup> Per iniziare la formazione di base è necessario presentare preventivamente alle autorità cantonali un certificato medico. Detto certificato considera esclusivamente aspetti della medicina del lavoro e attesta l'idoneità del candidato a svolgere, con o senza riserva, i lavori descritti nella presente ordinanza.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale approva il contratto di tirocinio tenendo conto del certificato medico.

**Sezione 2: Obiettivi ed esigenze****Art. 3** Competenze

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli 4-7.

<sup>2</sup> Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

**Art. 4** Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. raccolta del legname;
- b. rinnovazione e cura del bosco e di altri ecosistemi;
- c. protezione del bosco;
- d. costruzioni forestali;
- e. impiego e manutenzione di strumenti di lavoro;
- f. protezione della salute e sicurezza sul lavoro;
- g. mansioni aziendali.

**Art. 5** Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. tecniche di lavoro;
- b. approccio reticolare a livello teorico e operativo;
- c. modo ecologico di pensare e operare nell'utilizzo di strumenti di lavoro e installazioni aziendali;
- d. strategie d'apprendimento.

**Art. 6** Competenza sociale

La competenza sociale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. capacità di lavorare in gruppo;
- b. capacità di gestire le situazioni conflittuali e collaborazione;
- c. comunicazione e informazione;
- d. consapevolezza nei confronti della salute e della sicurezza.

**Art. 7** Competenza personale

La competenza personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. senso di responsabilità;
- b. capacità di lavorare sotto pressione;
- c. forme comportamentali;
- d. flessibilità e apprendimento continuo.

### **Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente**

**Art. 8<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

<sup>5</sup> L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 25 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

**Sezione 4:****Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento****Art. 9** Parti svolte dai luoghi di formazione

<sup>1</sup> La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni<sup>6</sup>. Esso include 120 lezioni per l'insegnamento dello sport.

<sup>3</sup> I corsi interaziendali hanno una durata minima di 47 e massima di 52 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

**Art. 10** Lingua d'insegnamento

<sup>1</sup> La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

<sup>2</sup> È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

<sup>3</sup> I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

**Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale****Art. 11** Piano di formazione<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

<sup>2</sup> Il piano di formazione:

- a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
- b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
- c. designa l'ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l'organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

<sup>6</sup> Versione del 1° novembre 2009.

<sup>7</sup> Versione del 6 luglio 2015, in vigore dal 1° agosto 2015.

<sup>3</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.<sup>8</sup>

#### **Art. 12**            Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>9</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

### **Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell'azienda di tirocinio**

#### **Art. 13**            Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore è titolare dell'attestato federale di capacità di selvicoltore, ha almeno due anni di pratica professionale e svolge lavori pratici in azienda.

#### **Art. 14**            Numero massimo di persone in formazione<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

<sup>2</sup> Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>3</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

<sup>4</sup> Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. III 8 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

<sup>9</sup> RS 412.101.241

<sup>10</sup> Versione del 6 luglio 2015, in vigore dal 1° agosto 2015.

## Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

### Art. 15 Azienda

<sup>1</sup> La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento sotto forma di libro di lavoro, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

<sup>2</sup> Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta al semestre e la discute con la persona in formazione.

<sup>3</sup> Il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione e attribuisce una nota alle prestazioni della persona in formazione alla fine di ogni semestre.

### Art. 16 Corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano e attribuiscono una nota alle prestazioni delle persone in formazione per i corsi previsti nel piano di formazione.

### Art. 17 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

<sup>1</sup> La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento sotto forma di erbario.

<sup>2</sup> Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

## Sezione 8: Procedura di qualificazione

### Art. 18 Ammissione

<sup>1</sup> È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

<sup>2</sup> Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo del selvicoltore.

### Art. 19 Oggetto, durata e svolgimento

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli 4–7.

<sup>2</sup> Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. lavoro pratico «raccolta del legname» della durata di otto ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. La documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali può essere consultata come ausilio;
- b. lavoro pratico «selvicoltura e altri lavori forestali» della durata di otto ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. La documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali può essere consultata come ausilio;
- c. conoscenze professionali, della durata di tre ore. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se l'esame si svolge in forma orale, la durata massima è di un'ora;
- d. cultura generale. Per l'esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>11</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

**Art. 20** Superamento, calcolo e ponderazione delle note

<sup>1</sup> L'esame finale è superato se:

- a. per il campo di qualificazione «raccolta del legname» e per il campo di qualificazione «selvicoltura e altri lavori forestali» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota dei luoghi di formazione ed è arrotondata a un decimale. Vale la seguente ponderazione:

- a. campo di qualificazione «raccolta del legname»: conta una volta sola;
- b. campo di qualificazione «selvicoltura e altri lavori forestali»: conta una volta sola;
- c. conoscenze professionali: conta una volta sola;
- d. nota dei luoghi di formazione: conta una volta sola;
- e. cultura generale: conta una volta sola.

<sup>3</sup> Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative

- a. all'insegnamento professionale;

<sup>11</sup> RS 412.101.241

- b. ai corsi interaziendali;
- c. alla formazione professionale pratica.

<sup>4</sup> Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le sei note semestrali relative all'insegnamento professionale (<sup>6</sup>/<sub>7</sub>) e della nota relativa all'erbario (<sup>1</sup>/<sub>7</sub>).

<sup>5</sup> Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le prestazioni valutate.

<sup>6</sup> Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note dei rapporti di formazione dei primi cinque semestri.

#### **Art. 21** Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>2</sup> Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente l'insegnamento professionale o i corsi interaziendali, restano valide le note scolastiche conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale o gli ultimi due corsi interaziendali, fanno stato le nuove note.

#### **Art. 22** Caso particolare

Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota dei luoghi di formazione si tiene in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata.

### **Sezione 9: Attestato federale di capacità**

#### **Art. 23**

<sup>1</sup> Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l'attestato federale di capacità (AFC).

<sup>2</sup> L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «selvicolttrice AFC/selvicoltore AFC».

<sup>3</sup> Nel certificato delle note figurano:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e la nota dei luoghi di formazione.



## Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione<sup>12</sup>

**Art. 24** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni forestali

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni forestali è composta da:

- a. quattro rappresentanti dell'Oml forestale Svizzera;
- b. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

<sup>2</sup> Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

<sup>3</sup> La Commissione si autocostruisce.

<sup>4</sup> Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- c. chiede all'organizzazione del mondo del lavoro l'adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

## Sezione 11: Disposizioni finali

**Art. 25** Diritto previgente: abrogazione

<sup>1</sup> Sono abrogati:

- a. il regolamento del 14 febbraio 1983<sup>13</sup> concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per selvicoltori;
- b. il programma del 5 luglio 1993<sup>14</sup> per l'insegnamento professionale dei selvicoltori.

<sup>12</sup> Versione del 6 luglio 2015, in vigore dal 1° agosto 2015.

<sup>13</sup> FF 1983 II 285

<sup>2</sup> L'approvazione del regolamento del 15 giugno 1993<sup>15</sup> concernente i corsi d'introduzione per selvicoltori è revocata.

**Art. 26** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di selvicoltore prima del 1° gennaio 2007 la portano a termine in base al diritto previgente.

<sup>2</sup> Fino al 31 dicembre 2011, chi ripete l'esame finale di tirocinio per selvicoltore viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

**Art. 27** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

<sup>2</sup> Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 18–23) entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

<sup>3</sup> Le modifiche del 6 luglio 2015 entrano in vigore il 1° agosto 2015.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> FF 1993 III 557

<sup>15</sup> FF 1993 III 557

<sup>16</sup> Inserito il 6 luglio 2015.